



STATUTO

“CONSORZIO ECCELLENZE LANGHE MONFERRATO ROERO”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

Articolo 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi degli artt. 2602 e ss. Cod. Civ., un Consorzio con attività esterna denominata “Consorzio delle Eccellenze di Langhe, Monferrato e Roero”. Il Consorzio può validamente denominarsi ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, con l’indicazione abbreviata “Eccellenze di Langhe, Monferrato e Roero” senza vincolo di rappresentazione grafica, qui di seguito “Consorzio”.

Articolo 2 – SEDE

La sede del Consorzio è in Alba (CN) – vicolo San Giuseppe, 1. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere il cambio di indirizzo della sede nell'ambito comunale, nonché l'istituzione e la soppressione in altre località dello Stato o all'estero di sedi secondarie, sedi di rappresentanza ed uffici amministrativi.

Articolo 3 - OGGETTO SOCIALE

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto dei Consorziati e con criteri di economicità gestionale, la promozione dello sviluppo imprenditoriale, tecnologico e gestionale nonché la competitività delle imprese consorziate, con l’obiettivo di sviluppare, anche direttamente, il commercio, principalmente verso l'estero, nonché la competitività turistica dei territori di riferimento dell’azione dello stesso e delle attività imprenditoriali del settore, il tutto attraverso:

- 1) l'acquisizione di tecnologie avanzate;
- 2) l'immissione sul mercato dei prodotti dei consorziati con particolare riferimento ai mercati esteri anche tramite iniziative di apertura di showroom e negozi attrezzati sia sul territorio nazionale che internazionale;
- 3) la creazione e gestione di strumenti promozionali e informativi congiunti (ad es. siti web, newsletter informative, attività di ufficio stampa e comunicazione, seminari e workshop informativi, educational tour, *incoming* di operatori e giornalisti nei luoghi di produzione);



- 4) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'utilizzazione di reti telematiche (e-commerce) e l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di campagne pubblicitarie in Italia e all'estero;
- 5) l'espletamento di studi e ricerche di mercato, approntamento di cataloghi e pubblicazioni e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
- 6) l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti produttivi;
- 7) l'assistenza e consulenza nell'ambito dell'energia, tradizionale e da fonti rinnovabili;
- 8) l'assistenza e consulenza per il controllo della Qualità;
- 9) l'attività di analisi e l'acquisizione di certificazioni inerenti l'ambiente, la sicurezza, i prodotti, i processi e le apparecchiature delle aziende consorziate;
- 10) la realizzazione e gestione di centri di elaborazione dati contabili;
- 11) l'assistenza e consulenza finanziaria;
- 12) l'assistenza e consulenza legale;
- 13) l'acquisizione e gestione di aree attrezzate;
- 14) la realizzazione di una rete distributiva per l'esportazione;
- 15) lo studio, la progettazione, l'assistenza e lo sviluppo di attività di ottimizzazione dei processi produttivi;
- 16) la prestazione di assistenza a favore dei consorziati e di imprese esterne;
- 17) Assumere un ruolo di rappresentanza dei produttori consorziati nei rapporti istituzionali;
- 18) la prestazione, attraverso professionisti abilitati, di consulenze tecniche, legali e finanziarie finalizzate all'accesso ai finanziamenti pubblici (comunitari, nazionali e regionali) nonché la promozione di tutte le attività aventi ad oggetto l'innovazione tecnologica, l'analisi ambientale e quanto necessario per lo sviluppo e l'ampliamento del mercato nell'interesse del Consorzio e delle singole imprese consorziate;
- 19) la promozione di iniziative per la diffusione e per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze ed innovazioni tecnologiche;
- 20) la formazione professionale e la riqualificazione di consulenti, imprenditori, "quadri", impiegati e operai a favore delle imprese consorziate e di terzi;
- 21) la ricerca e lo studio nel campo di tutte le problematiche economiche, giuridiche ed etico-sociologiche afferenti l'internazionalizzazione delle imprese, e ciò anche in convenzione con Università e/o altri enti di ricerca, pubblici e/o privati, italiani e/o esteri;
- 22) l'attività di formazione, tutoraggio, consulenza, e monitoraggio nella pianificazione di impresa, nel controllo di gestione, nell'organizzazione aziendale, nella elaborazione di sistemi per la gestione dell'ambiente, della sicurezza, delle risorse umane, nella realizzazione di software per la crescita organizzativa, commerciale e formativa delle imprese associate, nella gestione ed organizzazione della produzione, nella realizzazione di ricerche di mercato e di marketing in Italia ed all'estero su aspetti consumistici, distributivi, di vendita, di gestione, di promozione, nei processi di internazionalizzazione delle imprese all'interno ed all'esterno dell'Unione Europea, nella pianificazione strategica, finanziaria e produttiva.
- 23) la promozione e incremento di flussi turistici verso i territori di riferimento provenienti dall'estero; collaborazione con soggetti pubblici e privati per la soluzione di ogni problematica riguardante il settore turistico;
- 24) l'organizzazione di convegni ed eventi in genere, la promozione e produzione di attività nel campo del cinema, teatro, televisione.



Per la realizzazione del suo oggetto, il Consorzio può, tra l'altro, effettuare quanto segue:

- a) partecipare ad appalti pubblici e privati ed in genere alle trattative per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori e dei servizi;
- b) partecipare a bandi di finanziamento nei vari settori di intervento a cui i punti precedenti;
- c) stipulare e sottoscrivere tutti i contratti o altri negozi relativi all'acquisizione ed alla realizzazione dei lavori e dei servizi;
- d) eseguire depositi cauzionali e/o concederli, o far prestare garanzie in relazione all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori e dei servizi;
- e) ricevere pagamenti attraverso ogni più opportuno mezzo;
- f) compiere tutte le operazioni collaterali, mobiliari ed immobiliari e gli atti ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio in quanto strumentali. Il Consorzio ha l'espressa facoltà di avvalersi nell'attività dell'ausilio delle imprese consorziate, conferendo alle stesse anche incarichi di mediazione. Ove la partecipazione ad alcune gare di appalto, indette da enti pubblici e sopranazionali, fosse subordinata al possesso da parte dell'aspirante di particolari requisiti non posseduti dal Consorzio ma solo da alcuno o da alcuni consorziati, il Consorzio favorirà la partecipazione alla gara del consorziato ovvero la costituzione di una associazione temporanea di imprese tra i consorziati in possesso dei requisiti richiesti. Il tutto nel rispetto delle leggi vigenti e con la precisazione che per quelle attività che richiedano necessariamente l'opera di soggetti titolari di abilitazione professionale o iscrizione in appositi albi, la Consorzio si avvarrà dell'opera di professionisti abilitati a norma di legge, i quali agiranno sotto la loro personale responsabilità.

Il Consorzio potrà rendere ogni servizio e compiere ogni operazione strumentale al raggiungimento dei propri scopi sociali, nonché compiere ogni operazione idonea alla miglior efficienza dell'attività dei soci ed al loro coordinamento. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, delle competenze dei Consorziati e dei loro organi istituzionali e con esclusione delle attività riservate a particolari categorie di soggetti. Il Consorzio potrà anche commercializzare direttamente i servizi e i prodotti dei Consorziati tramite iniziative tradizionali quali l'apertura di negozi gestiti direttamente o indirettamente o, ancora, tramite strumenti informatici quali, a mero titolo esemplificativo, il commercio elettronico.

Il Consorzio potrà, pertanto, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari e di partnership con altri Enti e consorzi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali; potrà acquisire o cedere partecipazioni in altre società o Enti aventi rilevanza per i settori di intervento, e partecipare in qualità di socio in società o Enti privati o misti pubblico-privati o consorzi o associazioni tra Enti, purché funzionalmente connessi al raggiungimento dell'oggetto consortile.

Il Consorzio non ha fini di lucro ed eventuali residui attivi dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti negli esercizi successivi.

Articolo 4 – DURATA

La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso spettante ad ogni Consorziato. L'Assemblea potrà deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio (art. 2611 C.C.), non prima comunque che si siano conclusi i programmi e le attività in corso di attuazione.



Articolo 5 - ATTIVITÀ E SERVIZI OFFERTI

I costi relativi alle attività, prestazioni, servizi in genere forniti dal Consorzio nell'interesse generale di tutti i consorziati e per la gestione del Consorzio stesso, verranno imputati al fondo costi comuni nell'ambito del fondo consortile. I costi relativi alle attività, prestazioni, servizi forniti specificatamente nell'interesse di singoli consorziati saranno posti a esclusivo carico degli stessi che ne avranno fatto richiesta; tuttavia si stabilisce fin d'ora che la prestazione offerta ai consorziati avrà corrispettivo inferiore rispetto ai normali costi di mercato. I lavori acquisiti dal Consorzio ed eseguiti dai singoli consorziati saranno trasferiti a questi ultimi per l'importo relativo, detratta una percentuale per i costi e le spese di carattere generale e di coordinamento che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sulla scorta delle attività da svolgersi e preventivamente comunicata al consorziato.

TITOLO II

SOCI - FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE RECESSO - ESCLUSIONE

Articolo 6 - SOCI

Il numero dei Consorziati è illimitato. Può chiedere di essere ammessa a far parte del Consorzio qualsiasi impresa operante nei territori delle Langhe, del Monferrato e del Roero, in qualunque forma societaria siano esse costituite, singola od associata e loro associazioni o consorzi a qualsivoglia titolo costituiti (di tutela, export, etc.). In ogni caso i soggetti aderenti dovranno risultare in vigenza di attività sul territorio regionale e condividere gli scopi statutari.

I richiedenti la partecipazione al Consorzio devono presentare apposita domanda di adesione, sottoscritta, se società o Ente, dal legale rappresentante debitamente autorizzato.

Le domande presentate saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, deciderà in merito all'ammissione, provvedendo a comunicare ai richiedenti l'esito della domanda; quanto alla decisione dell'accoglimento o meno della domanda di adesione non è ammesso reclamo. L'accoglimento della domanda comporta l'adesione alle norme di cui al presente Statuto e ad eventuali Regolamenti che il Consorzio stesso si darà nel corso della propria attività, nonché l'impegno a versare, oltre alla quota di adesione fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione in funzione dell'attività svolta dal Consorzio, anche una "quota di ammissione", qualora venga istituita dal Consiglio di Amministrazione per le aziende non fondatrici. A tale effetto si intendono per Aziende Fondatrici tutte le aziende che aderiranno al Consorzio nel corso del primo esercizio di attività.

La domanda di ammissione, da redigersi in forma scritta, deve essere rivolta al Consiglio di Amministrazione e deve contenere le seguenti indicazioni:

- Denominazione dell'impresa;
- Sede legale e sede operativa (se diversa);



- Generalità complete del legale rappresentante e copia di documento di identità in corso di validità;
- Settore di attività e descrizione dei prodotti;
- Elenco e generalità dei soci dell'impresa se svolta in forma societaria o visura camerale.

Le domande dovranno contenere l'espressa dichiarazione, da parte del richiedente, di conoscere ed accettare integralmente ed incondizionatamente, le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti che il Consiglio di Amministrazione emanerà.

In caso di accoglimento della domanda, che sarà comunicata in forma scritta (o con mezzi di pari valore quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo; mail PEC, fax, ecc.) a cura del Presidente o suo delegato, l'impresa richiedente dovrà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvedere al versamento:

- della quota di ammissione;
- della quota consortile;
- della quota di partecipazione alle spese di gestione del Consorzio nella misura stabilita nel presente statuto o in quelle decise dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione al Consorzio opererà a far data dal compimento delle formalità ed adempimenti di cui ai paragrafi precedenti e la deliberazione verrà annotata nel "libro dei Consorziati".

L'ingresso di nuovi Consorziati comporterà l'aumento corrispondente del Fondo Consortile.

Cesseranno di far parte del Consorzio e saranno invece dichiarati decaduti dal ruolo di consorziati coloro che:

- a) presenteranno domanda di recesso ai sensi del successivo art. 8, fatti salvi gli impegni di versamento delle quote consortili così come sopra indicato;
- b) non si uniformeranno alle disposizioni del presente Statuto e alle deliberazioni che saranno adottate dal Consiglio di Amministrazione, ivi compreso l'obbligo del pagamento delle quote associative, il cui importo sarà annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso;
- c) avranno cessato di possedere i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- d) avranno tenuto comportamenti lesivi dell'immagine del Consorzio e degli altri soci.

Le quote a qualsiasi titolo conferite si intendono acquisite definitivamente al patrimonio consortile e non danno diritto a rimborso alcuno in caso di recesso o decadenza.

Articolo 7 - FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Il fondo consortile è composto da quote, variabili in base alle dimensioni delle aziende aderenti, definite per ogni esercizio solare dal Consiglio di Amministrazione.

Il fondo consortile è inoltre costituito dai contributi corrisposti dai consorziati durante l'attività del Consorzio e dalle somme eventualmente dagli stessi consorziati corrisposte a titolo di risarcimento, penale o rimborso spese nonché dagli eventuali contributi versati al Consorzio dallo Stato, Regione, Provincia, Comune o altri Enti comunitari o internazionali o da privati. Fanno parte del fondo consortile i beni



acquistati con i contributi ed i versamenti di cui sopra. I consorziati dovranno provvedere al versamento al Fondo Consortile nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, degli eventuali aumenti e della quota di ammissione (per i nuovi aderenti) e della quota annuale, stabiliti dallo stesso Consiglio di Amministrazione. L'impiego e l'utilizzazione del fondo consortile sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Il consorzio potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8 – RECESSO

I Consorziati possono recedere in qualsiasi momento, con preavviso pari ad almeno 3 (tre) mesi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equipollente, indirizzata al Consorzio presso la sede legale. Il recesso produce effetti immediati, fermo restando l'obbligo per il recedente di adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio o di terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) anteriormente alla data di ricezione della dichiarazione di recesso, ivi compresi gli oneri e/o obblighi allo stesso derivanti dal presente statuto.

Articolo 9 – ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata in forma motivata dal Consiglio di Amministrazione al quale tutte le consorziate conferiscono sin da ora tale mandato e gli opportuni poteri nei confronti di colui il quale:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio, fatta salva ogni ulteriore azione;
- c) compia atti gravemente pregiudizievoli per gli interessi e le finalità del Consorzio;
- d) abbia cessato la propria attività e/o sia stata posta in liquidazione o sottoposta a procedure concorsuali;
- e) sia sottoposto a misure antimafia.

Le deliberazioni relative all'esclusione devono essere comunicate al soggetto interessato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mezzo equipollente, da spedirsi entro il quindicesimo giorno successivo all'adozione della delibera di esclusione. L'esclusione diventa efficace dal momento della ricezione da parte del consorziato della lettera con la quale viene comunicata la deliberazione di esclusione. Il consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso i terzi (nell'ambito dell'attività del Consorzio) che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera di cui al presente comma e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali danni arrecati al Consorzio dal consorziato escluso.

Articolo 10 - OBBLIGHI CONSORTILI

E' obbligo specifico dei Consorziati il rispetto della disciplina stabilita dallo statuto, dall'atto costitutivo, dai regolamenti e dalle deliberazioni consiliari assunte per il conseguimento dell'oggetto del Consorzio. Essi sono inoltre tenuti alla corresponsione dei contributi prescritti per la formazione del fondo consortile ed ai versamenti previsti per la partecipazione alle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento di fini consortili nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di penale ed al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute



dal Consorzio per la loro inadempienza. La disciplina consortile può prevedere per i consorziati l'obbligo di non fare, di tollerare che altri facciano o di fare in un determinato modo. Il Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 13 e seguenti, oltre al rispetto delle norme statutarie ed all'assegnazione dei lavori ai consorziati, avrà il compito di valutare le domande di iscrizione di nuove imprese, modificare le strategie operative, oltre a garantire la verifica dei requisiti necessari dei consorziati. Il Consorzio deve inoltre garantire che le attività intraprese dai singoli siano rispettose delle procedure e delle metodologie prescritte in modo che ogni attività intrapresa costituisca elemento di promozione per le altre.

Il Consorzio si impegna:

- all'acquisizione di commesse di lavoro per tutti gli associati o per alcuni od uno solo di essi;
- a favorire l'acquisizione diretta di commesse da parte di un consorziato o di alcuni consorziati riuniti, o ancora direttamente, attraverso tutte le legittime forme di intervento e principalmente fornendo tutta l'assistenza e la consulenza legale, amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- ad affidare le quote di lavoro acquisito dal Consorzio e a sostenere i singoli consorziati al fine di agevolarli nell'acquisizione diretta dei lavori. Le attività intraprese dai singoli devono in ogni caso essere rispettose delle procedure e delle metodologie prescritte, in modo che ogni attività intrapresa costituisca elemento di promozione per le altre.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio consortile è costituito dalle quote di adesione, dalle quote di ammissione, nonché dagli eventuali avanzi di gestione che verranno accantonati in apposito fondo per fronteggiare eventuali perdite e oneri futuri. Non potranno essere distribuiti ai consorziati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La situazione patrimoniale viene redatta dal Consiglio di Amministrazione a norma di legge.

Articolo 12 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Se vengono realizzati avanzi di gestione, il Consiglio di Amministrazione delibera la loro destinazione. Al termine di ogni esercizio, e comunque entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio e la relativa relazione sull'attività svolta, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e lo deposita presso l'ufficio del Registro delle Imprese - avendo cura di attenersi alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto, per quanto applicabile, dal codice civile in materia di redazione di bilancio. Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio preventivo annuale devono essere sottoposti dal Consiglio all'esame del Collegio dei Revisori dei conti (qualora istituito) con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data fissata per l'approvazione in Assemblea, salvo rinuncia da parte del Collegio di detto termine. I Revisori esprimono, con relazione scritta che trasmettono al Consiglio, il proprio parere in ordine all'approvazione dei Bilanci.



TITOLO IV

ORGANI CONSORTILI – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE – DIRETTORE GENERALE – ALTO COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO – ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 13 - ORGANI CONSORTILI

Sono organi consortili:

- a) L'Assemblea dei Soci Consorziati;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Direttore Generale;
- f) L'Alto Comitato di Indirizzo Tecnico-Scientifico e Culturale;
- g) Il Collegio dei Revisori.

Articolo 14 – ASSEMBLEA, COMPOSIZIONE E COMPITI

L'Assemblea si compone di tutti i consorziati. Ogni consorziato ha diritto a un voto.

L'Assemblea:

- a) delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, secondo le previsioni dello statuto;
- c) delibera sullo scioglimento del Consorzio e sulle procedure di liquidazione nonché sulla nomina dei liquidatori;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge o di Statuto sono riservati alla sua competenza o che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- e) delibera sul Bilancio di esercizio nei tempi previsti dalla legge disponendo della destinazione dell'eventuale avanzo di gestione.

Articolo 15 – CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione che può fissare altro luogo, purché sito nel territorio dello Stato. L'assemblea deve essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consorziati.

L'assemblea è convocata a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso raccomandato, o per posta elettronica certificata, o fax da spedirsi al domicilio dei Consorziati almeno otto giorni prima di quello



fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Articolo 16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.

Articolo 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONI

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione od al Vice Presidente o, in caso di sua assenza, al consorziato designato dagli intervenuti. Svolge le funzioni di Segretario il soggetto designato dagli intervenuti, che potrà anche essere persona estranea al Consorzio. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza del fondo consortile o, in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti, qualunque sia la quota del fondo consortile rappresentata.

Articolo 19 - ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSORZIATI

Le decisioni dei consorziati sono normalmente assunte in assemblea. Le deliberazioni sono prese in modo palese. Lo scrutinio segreto è previsto quando la deliberazione concerne singoli consorziati. Oltre che in seduta assembleare, su impulso e proposta del Presidente del Consorzio, le decisioni dei consorziati possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti consorziati che rappresentino il quorum indicato nell'articolo che precede. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei consorziati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei consorziati.

Articolo 20 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I Consorziati nominano i Consiglieri di proprio gradimento con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino i due terzi del fondo consortile in prima seduta, tramite la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove Consiglieri, tra i quali il Presidente ed il Vice Presidente e il Direttore Generale. I Consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili da parte dell'Assemblea dei Consorziati; in ogni caso restano in carica salvo revoca espressa dall'assemblea con la maggioranza sopra prevista. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi Consiglieri un Presidente ed un Vice Presidente e nomina, anche prescelto tra membri esterni al Consiglio di Amministrazione del Consorzio il Direttore Generale, e delle nomine di cui sopra di volta in volta è redatto verbale.



Articolo 21 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede:

- a) ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- b) all'amministrazione straordinaria del Consorzio, adottando tutte le deliberazioni che riterrà opportune e provvedendo su ogni materia che non rientri nella competenza dell'assemblea, con facoltà di avvalersi di delegati o mandatari;
- c) a predisporre l'ordine del giorno dell'assemblea;
- d) a predisporre gli atti e le deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) all'istituzione di sedi secondarie, sedi di rappresentanza ed uffici amministrativi in Italia e all'estero;
- f) ad assumere le decisioni di cui all'articolo 12 che precede;
- g) a predisporre la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2615 bis del codice civile da depositare presso la sede consortile entro 40 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- h) a determinare l'ammontare dei contributi annuali (quote annuali) in danaro o in servizi o in competenze, da porre a carico dei Consorziati;
- i) a determinare l'ammontare delle quote iniziali da porre a carico dei nuovi consorziati (quote di adesione);
- j) ad approvare l'eventuale normativa interna del Consorzio e l'organico del personale, nominando i responsabili dei singoli settori di attività, nonché consulenti, agenti, rappresentanti o procuratori;
- k) a stabilire eventuali direttive ed il trattamento economico degli amministratori del personale del Consorzio e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino la loro opera per il Consorzio stesso;
- l) a deliberare le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano spese per il Consorzio;
- m) a deliberare le eventuali assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale;
- n) a deliberare in merito all'ammissione dei nuovi Consorziati;
- o) a prendere atto della dichiarazione di recesso dei Consorziati;
- p) a deliberare in merito all'esclusione dei Consorziati;
- q) a nominare il Direttore Generale ed i componenti dell'Alto Comitato di Indirizzo Tecnico Scientifico e Culturale nonché il Presidente e il Vice Presidente di quest'ultimo;
- r) a deliberare sulle liti attive e passive;
- s) a deliberare in materia di prestazioni da fornire ai Consorziati ed ai terzi, determinandone le modalità;
- t) a proporre eventuali modifiche dello statuto;
- u) a redigere ed approvare il regolamento attuativo.

Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre la facoltà di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.

Articolo 22 - RIUNIONI/CONVOCAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda anche da uno solo dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avranno luogo normalmente nella sede dell'ufficio del Consorzio salvo che venga concordata una sede diversa con possibilità per i consiglieri di riunirsi anche tramite video o teleconferenza. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in difetto, dal Direttore Generale con avviso scritto a mezzo di raccomandata o mezzi equipollenti (e-mail, PEC, fax, telegramma, ecc.) almeno sei giorni lavorativi prima della data di convocazione oppure, in caso di particolare e motivata urgenza, almeno tre giorni lavorativi



prima di quello fissato per la riunione. La convocazione dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Non è necessario l'avviso di convocazione qualora la riunione sia stata convocata dal Consiglio stesso in una precedente seduta, come pure nel caso in cui i Consiglieri confermino per iscritto di essere stati in tempo utile informati della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente anche senza formalità di convocazione se siano presenti tutti i Consiglieri in carica. In assenza o impedimento del Presidente la riunione è presieduta dal Vice Presidente ed in assenza di quest'ultimo da chi sia designato dal Consiglio di Amministrazione stesso ovvero, in difetto, dal Consigliere più anziano di età. Chi presiede la riunione designa e si avvale di un Segretario che potrà essere scelto tra i Consiglieri del Consiglio stesso. Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione assume validamente le proprie decisioni con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi Consiglieri in carica, fermo restando che, in caso di parità di voto, prevarrà la decisione del Presidente. Il voto dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione può essere espresso in forma palese, per alzata di mano, ma quando ne facciano richiesta la maggioranza dei Consiglieri il voto potrà essere segreto, espresso in forma scritta. Delle decisioni del Consiglio Di Amministrazione viene redatto verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 23 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di sovrintendere la gestione ordinaria del Consorzio nel rispetto delle indicazioni date al riguardo del Consiglio di Amministrazione e comunque ha tutti i poteri necessari per dare attuazioni alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione. Egli dovrà:

- Se necessario, assistito dal Vice Presidente, assicurare attraverso ispezioni, controlli e accertamenti l'esatta osservanza da parte di tutti i consorziati degli obblighi assunti;
- Convocare l'assemblea dei consorziati ogni volta che le circostanze lo richiedano.

Articolo 24 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dura in carica cinque esercizi e può essere nuovamente nominato. A lui competono il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica del consorzio, nell'ambito delle direttive e dei limiti operativi e di spesa impartiti dal Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale spettano inoltre i seguenti compiti:

- Dare esecuzione alle delibere assembleari e consiliari;
- Proporre le deliberazioni consortili o consiliari necessarie ed opportune per assicurare o favorire il conseguimento dell'oggetto;
- Insieme al Presidente egli terrà i necessari contatti con i terzi e in particolare con le pubbliche amministrazioni e con i consorziati

I poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa per le attività ordinarie del Consorzio vengono definite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 25 - RAPPRESENTANZA E FIRMA CONSORTILE

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al Presidente e, nei termini di cui allo statuto, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi il Presidente ha la firma libera per l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché quei poteri ulteriori di firma che gli siano espressamente attribuiti con decisione del Consiglio di Amministrazione. Per quanto concerne la rappresentanza in giudizio il Presidente ed il Vice Presidente disgiuntamente hanno ogni più ampia facoltà



di promuovere o resistere in azioni o procedimenti giudiziari ed amministrativi di ogni grado, di compromettere in arbitrati anche amichevoli compositori e di adire arbitrati e di resistervi, di transigere vertenze, nominando allo scopo avvocati, procuratori alle liti, come pure arbitri.

Articolo 26 – ALTO COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO

L'Alto Comitato di Indirizzo Strategico è composto da tre a ventun membri scelti fra professionisti, imprenditori, accademici e personalità di chiara fama con compiti di natura consultiva, designati e nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti. Il Comitato dura in carica un triennio ed i componenti possono essere riconfermati. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Comitato, ovvero in caso di sua assenza o impedimento da un Presidente scelto dal comitato stesso nell'ambito dei suoi componenti. Spetta al Presidente del Comitato la facoltà di nominare delle commissioni interne per l'approfondimento di specifiche materie, determinando il numero dei membri chiamati a comporre ed il relativo presidente. Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'incarico nei limiti decisi dal Consiglio di Amministrazione e, comunque, sempre se preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso o dal Direttore Generale. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ed indicazioni relativamente all'attività del Consorzio.

Articolo 27 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, se nominato per obbligo di legge ovvero istituito volontariamente dall'assemblea, può essere composto da un singolo Sindaco o da tre membri, scelti tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori dei Conti, nominati dall'assemblea dei consorziati. Nel caso di Collegio Sindacale, il Collegio dei revisori sceglie al proprio interno il Presidente. Qualora venisse a mancare la maggioranza del Collegio, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Collegio dei Revisori o di un Sindaco. Qualora venisse a mancare un revisore facente parte del Collegio, gli altri provvedono a sostituirlo. Il revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza del Collegio che lo ha eletto. All'organo di controllo spetta il compito di controllare la gestione contabile del consorzio, accertare la regolare tenuta delle scritture contabili e di effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sul bilancio consuntivo e sul preventivo economico-finanziario da presentare all'assemblea. La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. I revisori partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 28 – MODIFICHE

Qualsiasi integrazione o modifica al presente Statuto sarà valida ed efficace solo se deliberata dall'Assemblea dei Soci Consorziati a maggioranza dei due terzi del fondo consortile e, comunque, con l'assenso unanime da parte dei Soggetti Promotori ex art. 31 del presente statuto.

Articolo 29 – ARBITRATO

Qualsiasi controversia relativa al presente statuto e/o ad ogni eventuale altro patto consortile, o comunque insorgente tra il Consorzio ed uno o più Consorziati o tra questi ultimi in connessione a rapporti inerenti il Consorzio, che non fosse possibile comporre direttamente in via di bonaria definizione, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale del Consorzio, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa. La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina. Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri



designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale del Consorzio. L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto. Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

Articolo 30 - LIBRI CONSORTILI

Oltre i libri e le scritture contabili previsti dalla normativa fiscale, in quanto applicabile il Consorzio deve tenere:

- a) Il libro dei Soci Consorziati;
- b) I libri dei verbali dell'Assemblea;
- c) Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Il Consorzio si scioglie:

- Per decorso del termine di durata;
- Per deliberazione dell'assemblea adottata con la maggioranza dei due terzi dei Consorziati;
- Per ogni altra causa prevista dalla legge e dallo Statuto.

Articolo 32 – LIQUIDATORI

Addivenendosi per qualsiasi ragione allo scioglimento del Consorzio, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compiti. I liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di liquidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile ad ONLUS del Territorio che verrà individuata dall'Assemblea del Consorziati.

Articolo 33 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio agli articoli 2602 e seguenti del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia e, in difetto di norme particolari, ai criteri desumibili dalla giurisprudenza e dalla prassi. In ordine alle formalità di convocazione dell'assemblea, alla sua costituzione o presidenza, ai sistemi di votazione ecc., si applicano, per analogia, i principi che valgono per le assemblee delle Consorzio a responsabilità limitata.